



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE
Servizio Pubblica Istruzione

ALLEGATO B

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (settembre 2026 – giugno 2029)

CPV principale: 85311300-5— Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa — miglior rapporto qualità/prezzo

CIG: [da acquisire presso la Stazione Appaltante]

CUI: S80004870921202500001

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione n. ___/20__ del __. __.20__, il Comune di Assemini – Area Servizi Socioculturali e Istruzione ha deciso di affidare il servizio di **integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel territorio comunale, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, inclusi gli alunni frequentanti istituti scolastici ubicati al di fuori del territorio del Comune di Assemini.**

Il servizio persegue l'obiettivo di sostenere e completare il progetto educativo individuale dell'alunno con disabilità, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dal Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, nonché dagli articoli 594-600 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 50/40 del 2020.

Il servizio è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di **80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica.**

Il servizio è classificato come appalto di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), si dà atto che per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto — servizi sociali di integrazione scolastica classificati con CPV 85311300-5 — non risultano adottati, alla data di pubblicazione del presente bando, specifici decreti ministeriali che definiscano criteri ambientali minimi obbligatori ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'appalto è altresì assoggettato alla clausola sociale di riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti non risulta funzionale all'efficiente organizzazione del servizio. La gestione unitaria consente infatti di garantire uniformità delle prestazioni, continuità educativa, omogeneità degli interventi, coordinamento operativo del personale impiegato e ottimizzazione delle risorse organizzative. La stazione appaltante ha valutato che la suddivisione in lotti comporterebbe un aggravio organizzativo ed economico non compatibile con l'interesse pubblico perseguito.

La procedura è indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta, nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare offerta.

La procedura si svolge mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>. La disponibilità della piattaforma è prevista H24 dalla pubblicazione del bando fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Assemini (CA) e, limitatamente agli alunni residenti nel Comune di Assemini frequentanti istituti scolastici ubicati fuori territorio, i luoghi di esecuzione sono individuati nelle sedi degli istituti frequentati. Il codice NUTS del luogo di esecuzione è ITG27.

La durata stimata della procedura, dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione efficace, è di circa 90 giorni.

Il CIG è [da inserire] e il CUI è [da inserire].

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Valentina Melis, appartenente all'Area Servizi Socioculturali e Istruzione del Comune di Assemini.

Il recapito istituzionale della Stazione appaltante è: Piazza Repubblica n. 1, 09032 Assemini (CA), PEC protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, sito istituzionale <https://www.comune.assemini.ca.it>.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura è gestita attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (di seguito anche "PAD") SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni,



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.assemini.ca.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Condizioni generali di utilizzo**, scaricabile dal seguente link:

https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/images/condizioni_generali_registrazione.pdf,

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD SardegnaCAT.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le operazioni compiute mediante il profilo utente sulla PAD sono imputate in via esclusiva all'operatore economico titolare del medesimo profilo. L'operatore economico è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie credenziali di accesso alla PAD e risponde di qualsiasi utilizzo improprio delle stesse da parte di terzi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- **bando di gara;**
- **disciplinare di gara;**
- **capitolato speciale d'appalto;**
- **schema di contratto;**
- **progetto del servizio – relazione generale illustrativa;**
- **schema di domanda di partecipazione (Allegato B.1);**
- **modello di offerta economica (Allegato B.3);**
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);**
- **Modello progetto di assorbimento del personale (Allegato B.3);**
- **Informativa privacy (Allegato B.4);**
- **Patto di integrità.**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, in modo illimitato e diretto, sul sito istituzionale del Comune di Assemini, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo:

<https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione della PAD SardegnaCAT, previa registrazione alla piattaforma, almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla PAD SardegnaCAT e sul sito istituzionale del Comune di Assemini. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari..

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ivi compresi gli alunni frequentanti istituti scolastici ubicati fuori dal territorio comunale, secondo quanto meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto del servizio.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti non risulta funzionale all'efficiente organizzazione del servizio. La gestione unitaria consente infatti di garantire uniformità delle prestazioni, continuità educativa, omogeneità degli interventi, coordinamento operativo del personale impiegato e ottimizzazione delle risorse organizzative. **La suddivisione in lotti determinerebbe un'eccessiva frammentazione della presa in carico educativa, la moltiplicazione dei referenti operativi e il rischio di discontinuità nell'attuazione dei PEI e dei lavori del GLO, con pregiudizio per l'interesse primario degli alunni con disabilità.**

Tabella 1 – dati dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P/S	importo
1	Servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado)	85312110-3	88.99.09	P	€ 1.271.032,50
A) Importo a base di gara					€ 1.271.032,50
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

A) + B) Importo complessivo	€ 1.271.032,50
-----------------------------	----------------

l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante in € 1.163.373,90 IVA esclusa.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il concorrente può indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, purché dimostri, ai sensi degli artt. 41 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che il minor costo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e nel rispetto dei trattamenti retributivi minimi.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative Sociali – Codice CNEL T151).

Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00 in quanto, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, non sono stati individuati rischi interferenziali comportanti costi aggiuntivi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio comunale.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.

3.1 Durata

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti da settembre 2026 fino a giugno 2029, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

3.2 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si dà atto che il CPV principale dell'appalto (85311300-5 — Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani) non è ricompreso, in ragione del proprio livello di disaggregazione, tra i codici elencati nelle Tabelle D.1, D.2 e D.3 dell'Allegato II.2-bis al Codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), dell'Allegato II.2-bis al Codice, si considera pertanto il codice CPV di livello di disaggregazione inferiore 85312000-9 — Servizi di assistenza sociale senza alloggio, ricompreso nella



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Tabella D.2 del medesimo Allegato, e il relativo indice ISTAT associato, individuato nell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR) per settore economico ATECO — divisione 85 (Assistenza sociale non residenziale).

L'indice di cui al periodo precedente è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

La Stazione Appaltante effettua il monitoraggio dell'andamento dei costi e l'istruttoria per l'applicazione della revisione con cadenza annuale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti e modifiche al contratto in corso di esecuzione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

In particolare, sono previste le seguenti fattispecie di modifica contrattuale:

- **opzione di variazione del quinto d'obbligo:** ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre l'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- **opzione di proroga tecnica:** ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, nei casi eccezionali in cui si verifichino oggettivi e insuperabili ritardi nell'aggiudicazione della nuova gara, non imputabili alla Stazione Appaltante, il contratto in corso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio pubblico (fino a un massimo di 6 mesi), allo scopo di evitare gravi pregiudizi all'utenza scolastica e sociale.

Le opzioni sono considerate ai soli fini del calcolo del valore stimato dell'appalto e non costituiscono impegno vincolante della stazione appaltante al loro esercizio.

Il valore globale stimato dell'appalto è così pari a € 1.779.445,50.

Tabella 2 – Valore globale stimato dell'appalto (IVA esclusa)

Voce di calcolo	importo (IVA esclusa)
importo del contratto base (36 mesi)	€ 1.271.032,50
opzione di proroga tecnica art. 120 co. 11 (6 mesi)	€ 254.206,50
opzione quinto d'obbligo art 120 co. 9	€ 254.206,50
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO	€ 1.779.445,50

Art. 4 — SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato nella comunicazione, che non sarà superiore a dieci né inferiore a cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 — REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento-consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Assemini negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato ai documenti di gara (Allegato 5) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 106, comma 8, del Codice. Il patto di integrità deve essere sottoscritto digitalmente e allegato alla domanda di partecipazione.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, quelle rientranti nel codice **ATECO 88.99.09 (Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.)** o classificazione equivalente per gli operatori economici di altri Stati membri.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Aver realizzato un fatturato globale, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a **€ 1.271.032,50 IVA esclusa**.

Il requisito è richiesto in misura proporzionata al valore dell'appalto ed è finalizzato ad assicurare l'affidabilità economico-finanziaria dell'operatore economico in relazione alla complessità del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Aver eseguito, con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara, servizi analoghi per un importo minimo pari a **€ 600.000,00 IVA esclusa**, in ragione della **particolare specializzazione richiesta nel settore dell'integrazione scolastica con assistenza educativa specialistica indirizzata ad alunni con disabilità**. Per servizi analoghi si intendono **servizi di integrazione scolastica, assistenza educativa specialistica, assistenza scolastica in favore di alunni con disabilità, servizi socio-educativi per minori in ambito scolastico o servizi equivalenti svolti in contesti scolastici o socio-educativi con caratteristiche comparabili**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lettera a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Considerata la natura del presente appalto, qualificato come servizio ad alta intensità di manodopera, non può altresì essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'Art. 3.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del **CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative Sociali – Codice CNEL T151).**

A tal fine, i concorrenti devono allegare all'offerta tecnica, a pena di esclusione, un piano di riassorbimento del personale redatto sull'apposito modulo disponibile tra gli atti di gara, indicando le modalità organizzative con le quali intendono dare attuazione alla clausola sociale, nel rispetto del contratto collettivo di settore applicabile e in conformità con l'organizzazione d'impresa prescelta.

L'elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio, con l'indicazione del numero degli addetti, della



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

qualifica, del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio, della sede di lavoro e del monte ore settimanale, è riportato nel Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Codice, l'aggiudicatario è tenuto, per tutta la durata del contratto, a garantire:

- a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, assicurando che nelle nuove assunzioni eventualmente effettuate in esecuzione del contratto una quota pari ad almeno il 30 per cento sia riservata a lavoratori di genere femminile e una quota pari ad almeno il 30 per cento a giovani di età inferiore a 36 anni, in conformità con le disposizioni di cui all'allegato II.3 del Codice;
- b) il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a **€ 35.588,91, pari al 2% (due per cento) del valore globale stimato dell'appalto, quantificato in € 1.779.445,50 ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.**

La garanzia provvisoria deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia deve altresì contenere l'impegno del garante a rinnovarne la validità, su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30 per cento in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui alla lettera a), in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

c) Riduzione del 10 per cento, cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Codice;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione fino a un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in caso di possesso di una o più delle certificazioni o dei marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, nei termini indicati dai documenti di gara. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto _____

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

I concorrenti che intendano effettuare il sopralluogo a titolo facoltativo devono presentare richiesta a mezzo PEC all'indirizzo della stazione appaltante almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo si svolge in presenza di un referente della stazione appaltante, previo appuntamento concordato a seguito della richiesta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. **524 del 22 dicembre 2025**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica **SardegnaCAT**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore _____ del giorno _____ a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto all'Art. 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **100 mb** per singolo file. La PAD accetta file con i seguenti formati **PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, RTF e relativi documenti firmati digitalmente (PAdES e .p7m)**.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate negli atti di gara e nelle regole di utilizzo della piattaforma **SardegnaCAT**, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'Art. 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Resta fermo il divieto di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica e il divieto di modificazione sostanziale dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Il concorrente inserisce nella sezione della PAD relativa alla documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione;**
- b) eventuale procura;**
- c) DGUE;**
- d) garanzia provvisoria e documentazione a corredo;**
- e) documentazione in caso di avvalimento;**
- f) documentazione per i soggetti associati;**
- g) patto di integrità sottoscritto;**
- h) attestazione del pagamento del contributo ANAC;**
- i) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo;**
- l) ogni altro documento richiesto dal presente disciplinare e dalla piattaforma.**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante ed è presentata sulla PAD.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente Art. 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00. Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self -cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self -cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) il contratto di avvalimento premiale.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

(in caso di adozione di misure di self-cleaning):

a.1 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi

[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

(in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale):

b.1 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

b.2 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

(in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, con dichiarazione resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice):

c.1 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ;

(solo per i consorzi stabili)

d.1 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e.1 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

e.2 - di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

e.3 di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente.... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

f.1 di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente Art. 13 e deve contenere:

a) una relazione tecnica dei servizi offerti;

b) il progetto di assorbimento del personale impiegato dal precedente affidatario;

c) l'eventuale documentazione relativa all'oscuramento di parti dell'offerta.

La relazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in formato A4, per un numero massimo di 20 pagine, con carattere non inferiore a corpo 11 e interlinea 1,15. La relazione tecnica deve essere articolata secondo i criteri e sub-criteri di valutazione indicati all'articolo 18.1 del presente disciplinare. La relazione tecnica deve illustrare in modo chiaro, completo e coerente le modalità organizzative e gestionali con cui il concorrente intende eseguire il servizio.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere elementi di natura economica, né direttamente né indirettamente idonei a consentire la ricostruzione dell'offerta economica.

Il progetto di assorbimento del personale è obbligatorio e deve essere allegato all'offerta tecnica, a pena di esclusione, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante. Il progetto deve indicare le modalità con cui il concorrente intende dare attuazione alla clausola sociale, nel rispetto della compatibilità con la propria organizzazione d'impresa e del contratto collettivo applicato.

Il concorrente che ritiene che la propria offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali allega:

- una dichiarazione motivata e comprovata che indichi specificamente le parti da sottrarre all'accesso;
- una copia dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti coperte da riservatezza.

Resta ferma la valutazione della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di oscuramento.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma, a pena di esclusione, l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente Art. 13.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza da interferenze, espresso con un massimo di 2 decimali;
- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Sono inammissibili le offerte plurime, condizionate, alternative o parziali.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- offerta tecnica: punti 80;
- offerta economica: punti 20.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione, coerenti con l'oggetto del servizio, con il progetto di servizio e con il capitolato speciale.

Criterio di valutazione	Punteggio sub-criteri e categoria	Punteggio criteri
1) Rispondenza del progetto al contesto territoriale.		fino a 8 punti
1.1. Chiarezza dell'analisi di contesto.	0-4 D	
1.2. Significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi.	0-4 D	
2) Rispondenza delle scelte organizzative alle finalità e alle caratteristiche del servizio.		fino a 20 punti
2.1. Organizzazione della gestione delle attività e capacità di rispondere ai bisogni del contesto.	0-4 D	
2.2. Chiarezza ed efficacia del piano di utilizzo del personale.	0-8 D	
2.3. Chiarezza ed efficacia del metodo di coordinamento.	0-3 D	
2.4. Qualità degli strumenti per la documentazione del lavoro.	0-5 D	
3) Metodologie e tecniche di intervento specialistico.		fino a 18 punti
3.1. Qualità delle metodologie e delle tecniche proposte.	0-6 D	
3.2. Varietà delle metodologie e delle tecniche proposte.	0-6 D	
3.3. Innovatività delle metodologie e delle tecniche proposte.	0-6 D	
4) Formazione degli operatori.		fino a 10 punti
4.1. Chiarezza dei bisogni formativi ai quali si intende orientare la formazione degli operatori.	0-5 D	



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

4.2. Piano triennale delle attività di formazione.	0-5 D	
5) Interazione e integrazione con il contesto, per la finalità generale del servizio.		fino a 6 punti
5.1 Modalità di interazione e integrazione con il sistema scolastico.	0-4 D	
5.2 Modalità di interazione e integrazione con il territorio comunale.	0-2 D	
6) Sistema di valutazione della soddisfazione dell'utenza.		fino a 6 punti
6.1. Accuratezza, appropriatezza e significatività degli indicatori.	0-3 D	
6.2. Sostenibilità del sistema di valutazione (facilità di reperimento dei dati; frequenza e trasparenza della reportistica)	0-3 D	
7) Iniziative per la promozione del servizio		fino a 7 punti
7.1 Qualità e finalizzazione delle iniziative	0-3 D	
7.2 Quantità e portata delle iniziative	0-4 D	
8) Completezza, comprensibilità e coerenza interna del progetto		fino a 5 punti
8.1 Coerenza fra problemi individuati, obiettivi, metodi, azioni e risorse, esposti negli elaborati relativi ai criteri dall'1 al 7	0-5 D	
Totale		80

La colonna D indica i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono di natura discrezionale.

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di Gara, a fronte della presentazione di un elaborato specifico per ciascun criterio, da 1 a 8, nel quale il Concorrente inserirà tutti gli elementi ritenuti confacenti alla valutazione da parte della Commissione di Gara e all'attribuzione del relativo punteggio. Gli elaborati dovranno tener conto delle indicazioni contenute in tutti gli atti di gara, e definire proposte autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Gli elaborati saranno complessivamente n. 8. Ogni elaborato dovrà essere ampio massimo 2 pagine formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1,5.

Nella formulazione delle proposte progettuali il Concorrente dovrà tenere presente che quanto contenuto nelle stesse costituirà impegno ad essere realizzate in caso di aggiudicazione, fatte salve le richieste di adeguamento del progetto alle esigenze dell'utenza che potranno pervenire dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 80 per il punteggio tecnico complessivo. La verifica del superamento della soglia è effettuata prima dell'operazione di riparametrazione di cui all'articolo 18.4 del presente disciplinare, sulla base dei punteggi risultanti dalla diretta applicazione dei coefficienti medi attribuiti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18.2. Il concorrente che non raggiunge la soglia minima di 40 punti è escluso dalla successiva fase di valutazione dell'offerta economica e non è



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ammesso alla formazione della graduatoria finale. La soglia di 40 punti è stabilita al fine di garantire uno standard qualitativo minimo indispensabile per un servizio rivolto a soggetti con disabilità in età evolutiva, assicurando che le offerte ammesse alla valutazione economica presentino un progetto di servizio non solo formalmente completo, ma qualitativamente adeguato alle esigenze degli utenti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun criterio e sub-criterio discrezionale, ogni commissario attribuisce, in modo autonomo e individuale, un coefficiente variabile tra 0 e 1, scelto esclusivamente tra i seguenti valori predefiniti, corrispondenti ai livelli qualitativi sotto indicati:

0,00 = assente / non valutabile

0,20 = gravemente insufficiente

0,40 = insufficiente

0,60 = sufficiente / adeguato

0,80 = buono

1,00 = ottimo

Non sono ammessi coefficienti intermedi rispetto ai valori sopra indicati.

La Commissione giudicatrice calcola, per ciascun criterio e per ciascuna offerta, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti individualmente dai singoli commissari. Il coefficiente medio così ottenuto è considerato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore ove la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio di ciascun criterio è determinato moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per il criterio medesimo dalla tabella di cui all'articolo 18.1.

Il metodo di attribuzione dei coefficienti sopra descritto è applicabile a tutte le offerte ammesse, indipendentemente dal numero dei concorrenti partecipanti, e prescinde da qualsiasi operazione comparativa tra le offerte. In caso di presentazione di una sola offerta ammessa alla fase di valutazione tecnica, il metodo si applica invariato: la Commissione attribuisce i coefficienti sulla base del contenuto dell'offerta rispetto ai criteri predeterminati, senza procedere ad alcuna riparametrazione né ad attribuzione automatica del punteggio massimo.

Terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri e sub-criteri, la Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico complessivo secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all'articolo 18.4, nonché alla riparametrazione ivi disciplinata, la quale interviene dopo la verifica del superamento della soglia di sbarramento di cui all'articolo 18.1.

Ogni coefficiente attribuito da ciascun commissario deve essere sorretto da motivazione individuale, sintetica e specifica, riferita al contenuto dell'offerta in relazione al criterio o sub-criterio oggetto di valutazione. La motivazione deve dare conto delle ragioni per le quali l'offerta è stata ricondotta al livello qualitativo corrispondente al coefficiente assegnato.

I coefficienti individuali, le relative motivazioni e il coefficiente medio risultante per ciascun criterio sono riportati nel verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice. La mera attribuzione del punteggio numerico, in assenza della motivazione individuale di ciascun commissario, non è ritenuta sufficiente dalla stazione appaltante ai fini della



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

regolarità delle operazioni valutative.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$Ci = Ai / Amax$$

dove:

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- Ai = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- Amax = ribasso percentuale più conveniente tra quelli offerti.

Il punteggio dell'offerta economica è determinato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, pari a 20 punti.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri discrezionali dell'offerta tecnica e determinato il coefficiente dell'offerta economica, procede, per ciascuna offerta ammessa, al calcolo dei relativi punteggi mediante il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio tecnico del concorrente i-esimo è determinato secondo la seguente formula:

$$Pi = \sum (Cxi \times Px)$$

dove:

- Pi = punteggio tecnico complessivo del concorrente i-esimo;
- Cxi = coefficiente del criterio di valutazione x per il concorrente i-esimo;
- Px = punteggio massimo attribuibile al criterio x.

Il punteggio economico del concorrente i-esimo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 18.3.

Il punteggio complessivo finale del concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$Pi = PTi + PEi$$

dove:

- Pi = punteggio complessivo finale del concorrente i-esimo;
- PTi = punteggio tecnico complessivo del concorrente i-esimo;
- PEi = punteggio economico del concorrente i-esimo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, qualora, con riferimento a un singolo criterio o sub-criterio discrezionale, nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto, la Commissione procede alla riparametrazione del singolo criterio o sub-criterio, attribuendo all'offerta che ha conseguito il punteggio più elevato il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

La verifica del superamento della soglia minima di sbarramento di cui all'articolo 18.1 è effettuata prima della riparametrazione, sulla base dei punteggi tecnici risultanti dall'applicazione diretta dei coefficienti medi attribuiti dalla



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Commissione.

Non si procede ad alcuna seconda riparametrazione del punteggio tecnico complessivo.

La graduatoria finale è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo finale attribuito a ciascun concorrente.

In caso di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza e le modalità di scioglimento della parità previsti dall'articolo 22 del presente disciplinare.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica è comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante applica l'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, quindi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In applicazione dell'inversione procedimentale, la stazione appaltante procede preliminarmente alla verifica della ricevibilità delle offerte pervenute nei termini e del corretto assolvimento del contributo a favore dell'ANAC, secondo quanto risultante dalla piattaforma e dai sistemi di interoperabilità disponibili.

Le offerte tecnica ed economica dei concorrenti restano segrete e bloccate dal sistema fino all'avvio delle rispettive fasi di



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

valutazione.

La verifica completa della documentazione amministrativa è effettuata nei confronti del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24.

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora di apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare, e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio indicato nella comunicazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice o il RUP hanno ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi oppure hanno verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che abbiano conseguito, sia con riferimento al punteggio relativo all'offerta tecnica sia con riferimento al punteggio relativo all'offerta economica, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva altresì di sottoporre a verifica ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza indicati dall'operatore economico, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Quando un'offerta appare anormalmente bassa, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'inversione procedimentale, il RUP procede nei confronti del concorrente primo in graduatoria a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove ne ricorrano i presupposti;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'Art. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'Art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Oltre all'aggiudicatario, sono sottoposti a verifica dei requisiti **n. due concorrenti estratti a campione**, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Le modalità di sorteggio sono stabilite dalla stazione appaltante in sede di gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e delle disposizioni della piattaforma telematica SardegnaCAT.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza **del Comune di Assemini**.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di approvvigionamento digitale a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai primi cinque concorrenti in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili, attraverso la piattaforma, le offerte dagli stessi presentate, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo..

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al TAR Sardegna nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sardegna.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e alla successiva esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento è **il Comune di Assemini – Area Servizi Socioculturali e Istruzione.**

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla gara o di dare esecuzione al contratto.

Per i dati personali degli alunni trattati nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con separato atto di nomina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'**Allegato 4** contenente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dell'Area Servizi Socioculturali e Istruzione
dott.ssa Valentina Melis